

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/PS (2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.004/PS – RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2018:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA (relatore/estensore) – Vice Presidente; Avv. Fabio CAZZOLA, Dott. Antonio DEL GRECO, Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI ANTONIO OTTAIANO – DOA MANAGEMENT S.R.L. (N. ID. 0242)

Con atto inviato in data 14 luglio 2017 alla segreteria Commissione Procuratori Sportivi FIGC ed alla Procura Federale il Sig. Roberto Insigne nato a Napoli in data 11/05/1994, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Vittorio Rigo del Foro di Vicenza e Massimo Diana del Foro di Bologna, chiedeva a questa Commissione di accertare l'invalidità e l'inefficacia del contratto di rappresentanza da lui sottoscritto in favore del Sig. Antonio Ottaiano e della Doa Management Srl di cui quest'ultimo era amministratore e socio [d'ora in avanti congiuntamente il Procuratore] e depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi in data 10/07/2017 recante come data di sottoscrizione quella del 12/06/2017 con conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

L'istante non contestava di aver sottoscritto formale contratto di rappresentanza con il Procuratore ma solamente la data di sottoscrizione sostenendo di aver apposto la sua firma in data 11 Gennaio 2017 e non il 12 Giugno 2017.

In considerazione di ciò il Sig. Insigne chiedeva che il contratto di rappresentanza depositato dal Procuratore fosse rimosso dal relativo Registro tenuto dalla FIGC in quanto invalido, inefficace e non conforme alle norme del regolamento per servizi di Procuratore Sportivo.

Il Procuratore con memoria del proprio legale Avv. Giulio Vicedomini contestava le circostanze ribadendo l'autenticità e la legittimità del contratto del 12/06/2017.

Con memoria integrativa del 07/09/2017 il Sig. Insigne depositava presso la Commissione Procuratori Sportivi perizia della Dott.ssa Maria Barbara Conte con la quale si evidenziava che il contratto ricevuto dal Procuratore era stato contraffatto mediante trasformazione del numero 6 (indicante il mese di Giugno) in 2 (indicante il mese di Febbraio).

Veniva nominato quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore istruttore del procedimento Avvocato Gianluca d'Aloja il quale decideva di inviare gli atti alla Procura Federale affinché la stessa verificasse se il contratto di rappresentanza del calciatore Insigne fosse

frutto di contraffazione, e/o se la sottoscrizione fosse stata apposta in data successiva all'effettivo conferimento dell'incarico.

La Procura Federale evidenziava che nel corso degli accertamenti eseguiti non aveva trovato alcun riscontro la circostanza che il contratto fosse stato sottoscritto in data 11/01/2017 come dichiarato dal calciatore Roberto Insigne mentre il Sig. Antonio Ottaiano aveva confermato di aver inviato all'Insigne una bozza formata in maniera non completa rispetto a quella depositata, utilizzando le prime due pagine del contratto depositato, prive dell'indicazione della rinuncia agli emolumenti previsti nei precedenti contratti e di aver modificato la data di formazione trasformando il numero 6 (sei), indicante il mese di Giugno in 2 (due) indicante il Mese di Febbraio 2017

A giustificazione di tale comportamento il Sig. Ottaiano deduceva che, avendo il calciatore manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale, la contraffazione della data di sottoscrizione costituiva uno stratagemma per assicurare il calciatore sulla chiusura anticipata del rapporto dal Giugno al Febbraio 2019, circostanza che avrebbe permesso al nuovo procuratore di operare già nella finestra di mercato estiva.

Successivamente l'istruttore emetteva provvedimento di apertura del dibattimento fissando l'udienza per la discussione a cui partecipavano il Sig. Insigne ed il Procuratore assistiti dai propri difensori. Nel corso dell'udienza le parti confermavano di aver avuto piena conoscenza degli atti di causa; in particolare il difensore del procuratore dichiarava di aver rinunciato a redigere le proprie memorie per iscritto.

Le parti venivano ammesse all'esposizione orale delle rispettive posizioni a cui seguiva l'audizione dell'istante e del resistente.

Successivamente le parti venivano invitate ad esporre le proprie argomentazioni conclusive; in tale occasione i difensori dell'Insigne confermavano che allo stato non è pendente alcun procedimento di fronte alla giustizia ordinaria relativo alla veridicità e validità della firma e della data apposte al contratto depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi.

A scioglimento della riserva assunta a conclusione dell'udienza dibattimentale la Commissione emette la seguente:

DECISIONE

Considerato che il calciatore Insigne ha chiesto che questa Commissione - in uno con l'irrogazione di un provvedimento disciplinare ai danni sia dell'Ottaiano che della Doa Management Srl - si esprimesse sulla falsità della procura ad essi rilasciata per accertare l'invalidità e l'inefficacia del contratto di rappresentanza, è bene ribadire che su questo secondo punto la Commissione non ha competenza a decidere.

Per quanto riguarda invece le questioni che hanno rilievo disciplinare costituisce una grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, la circostanza che il Procuratore abbia inviato al proprio assistito una copia artefatta e parziale del contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi (circostanza ammessa dallo stesso Procuratore).

A nulla ovviamente valgono le poco convincenti giustificazioni addotte in sede di indagine della Procura Federale e ribadite durante l'udienza dibattimentale di fronte a questa Commissione tese evidentemente a cercare di mitigare la sanzione.

Per tali motivi la Commissione decide di irrogare ai sensi dell'art. 9.2 Reg. al sig Antonio Ottaiano la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) dal Registro dei Procuratori Sportivi tenuto dalla FIGC.

Tale sanzione, irrogata a carico del signor Antonio Ottaiano quale persona fisica, dovrà essere estesa anche alla Doa Management Srl in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale persona giuridica che, congiuntamente e/o disgiuntamente, hanno assunto la qualità di procuratore del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi infligge al sig. Ottaiano Antonio la sanzione della sospensione dal Registro per mesi 4 (quattro) da intendersi estesa anche all'esercizio dell'attività attraverso la società D.O.A. Management S.r.l.

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Pubblicato in Roma il 21 Febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini